

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - [www.icsanmartinodilupari.edu.it](http://www.icsanmartinodilupari.edu.it) – C.F. 81001730282

Email [PDIC838004@istruzione.it](mailto:PDIC838004@istruzione.it) - Pec [PDIC838004@pec.istruzione.it](mailto:PDIC838004@pec.istruzione.it) – Codice Univoco Ufficio\_UFYMW

Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

*Agli Alunni e ai Genitori/Tutori  
Ai Docenti  
Ai Coordinatori di Classe  
Scuola secondaria di I grado “C.C. Agostini”  
Alla Segreteria – Ufficio alunni  
Al Registro elettronico  
Al Sito  
Agli Atti*

**Oggetto: Scuola secondaria di I grado. Assenze e validità dell'anno scolastico (limite massimo ore di assenza). Informativa.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 5 del DPR 89/2009 recante “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** l'art. 14 del DPR 275/99 recante “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA** la C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 avente per oggetto “*Validità anno scolastico per valutazione alunni*”;
- VISTO** l'art. 5 comma 1 del D.Lgs 62/2017 recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il documento “La Valutazione”, adottato con delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 19.12.2022 e inserito nell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 131 del 20.12.2022;
- CONSIDERATO** che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni, comprensivo di tutte le discipline;

### INFORMA

gli alunni e i genitori/tutori della scuola secondaria di I grado che

A. il Collegio dei Docenti ha approvato la suddivisione dell'anno scolastico in **due quadrimestri** nella seduta del 4 settembre 2023 con delibera n. 3:

**I QUADRIMESTRE** - da mercoledì 13 settembre 2023 a sabato 27 gennaio 2024;

**II QUADRIMESTRE** - da lunedì 29 gennaio 2024 a sabato 8 giugno 2024.

**B. ai fini della validità dell'anno scolastico,**

- la normativa prevede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale complessivo.
- il numero massimo di assenze consentito è pari a n. 247,5 ore annue su un monte ore di 990 ore (**circa 50 giorni**).
- il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame finale di Stato.
- sono computate come **ore di assenza**:
  - le entrate alla seconda ora di lezione o successive;
  - le uscite anticipate;
  - l'astensione dalle lezioni;
  - le sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica.
- la normativa prevede la possibilità che “*le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (...) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati*”.

Il Collegio docenti ha previsto le seguenti **DEROGHE** ai limiti di assenze previste per casi eccezionali, certi e documentati (Rif. Documento La valutazione - delibera n. 20 del 19.12.2022):

1. *gravi motivi di salute adeguatamente documentati;*
2. *terapie e/o cure programmate;*
3. *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*
4. *adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);*
5. *gravi motivi familiari appurati, per es. separazione dei genitori in atto, familiari con gravi patologie in corso fino al secondo grado;*
6. *casi di alunni che hanno effettuato uno o più trasferimenti da un istituto all'altro nel corso dell'anno scolastico (alunni stranieri, alunni spettacoli viaggianti, ...);*
7. *alunni provenienti da paesi stranieri che si sono iscritti in corso d'anno.*

C. tutte le assenze oggetto di deroga devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate al rientro dell'alunno mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti.

**I genitori hanno la possibilità di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli accedendo al Registro Elettronico.**

Tutti i docenti sono tenuti ad una attenta, corretta e puntuale registrazione delle presenze e assenze degli alunni nel registro elettronico della classe, che costituisce a tutti gli effetti il documento ufficiale della classe, mentre i docenti coordinatori di classe devono verificare periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando il numero di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si confida nella piena collaborazione di tutti per un proficuo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico  
*Dott. Giorgio Michelazzo*

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

